



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 06/09/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 31 luglio 2012, n. 43

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e smi e D.Lgs. n. 152/06 e smi rilasciata a "HIDROCHEMICAL SERVICE Srl" relativa all'impianto IPPC sito in Taranto (TA) Via per Statte km. 2 - per l'impianto con codice attività IPPC 5.1 - Allegato VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e smi - Fascicolo 52.

L'anno 2012 addì 31 del mese di Luglio in Modugno (Ba), presso il Servizio Rischio Industriale

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 20 del 14 dicembre 2011

“Ulteriori disposizioni organizzative del Servizio Rischio Industriale e dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 21 del 19 marzo 2012 “Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, disposizioni organizzative ai sensi della L.R. n. 10/2007, art.45”

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Istruttore dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e conclusivamente verificata dal funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

Visto il D.lgs. 59/2005: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”;
- Il Decreto 29 luglio 2004, n. 248 “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”.
- La DGR n. 1474 del 17/07/2012 “Adozione del “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell’Aria nel quartiere Tamburi (TA)” per gli inquinanti Benzo(a)Pirene ePM10, redatto ai sensi dell’ art. 9 comma 1 e 2 del D.Lgs 155/2010”.
- La L.R. Puglia n. 21 del 24 luglio 2012 “Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle

emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”.

- La L.R. Puglia n. 7 del 22/01/1999 “Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali.

Considerato che:

- con il D.Lgs. 59/05, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06, è stato introdotto l’obbligo di applicazione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento;

- l’articolo 29-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che “L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell’allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all’aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all’articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.”

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall’altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

- sono disponibili le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 - “Gestione dei rifiuti -Trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio”.

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. n. 59/05 e s.m.i., all’individuazione delle condizioni di esercizio dell’impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell’ambiente;

Considerato che il D.lgs. 128/2010 art. 4 co. 1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co. 5 del medesimo articolo che “le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”.

Tenuto conto che:

- l’impianto della “HIDROCHEMICAL SERVICE Srl” con stabilimento in Taranto (TA), Via per Statte km. 2 è gestito in forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

• Autorizzazione gestione dei rifiuti con:

- Delibera di Giunta Provinciale di Taranto n.1872 del 13/11/1993;

- Delibera di Giunta Provinciale di Taranto n.2723 del 22/12/1994;
- Determina Dirigenziale Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto n. 191 del 28/11/2001;
- Determina Dirigenziale Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto n. 23 del 04/03/2002;
- Determina Dirigenziale Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto n. 93 del 09/08/2002;
- Determina Dirigenziale Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto n. 102 del 03/09/2002;
- Determina Dirigenziale Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto n. 135 del 10/07/2003;
- Determina Dirigenziale Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto n. 15 del 01/03/2006.

Vista la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale inoltrata dal Gestore ed acquisita con nota al prot. n. 3450 del 28 Febbraio 2007 della Regione Puglia - Ufficio IPPC/AIA;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'AIA da parte della Regione Puglia, con nota al prot. n. 6571 del 23 Aprile 2007;

Visto che il Gestore ha comunicato alla Regione Puglia, con nota acquisita al prot. n. 9841 del 19/06/2007, di aver dato luogo alla pubblicazione sul quotidiano "Nuovo Quotidiano di Puglia" in data 11/05/2007 (prot. n. 104/I/EI/07), secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del D.lgs. 59/05;

Visti i risultati istruttori della segreteria tecnica tenutasi presso la Provincia di Taranto il giorno 27/09/2007;

Vista la nota acquisita al prot. n. 8493 del 13 Luglio 2009 dell'Ufficio Regionale VIA/VAS, con cui il Gestore ha fornito documentazione per la realizzazione di un impianto di separazione oli ed idrocarburi da reflui industriali e modifiche gestionali dello stabilimento. L'intervento proposto è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, pertanto il Gestore, in detta nota, ha chiesto il coordinamento del procedimento di Valutazione di Impatto ambientale con il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale già avviato presso il Servizio Ecologia - Ufficio IPPC- AIA;

Visto che con nota al prot. n. 12634 del 18/11/2009 è stata avviata dall'Ufficio VIA-VAS della Regione Puglia, la procedura di Valutazione di Impatto ambientale ai sensi della L.R. 11/01 e smi coordinata con il procedimento di autorizzazione integrata ambientale sia per l'impianto esistente di smaltimento per lo stoccaggio, raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (attività D15 - D13 - D14 - R13), che per il nuovo intervento proposto inerente le attività codificate con le sigle D9 ed R3 di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e smi;

Visti i risultati istruttori del sopralluogo preso lo stabilimento del giorno 30 marzo 2010 e delle successive Conferenze di Servizi del 30 Settembre 2010 e 26 Aprile 2011 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia;

Visto che in occasione della Conferenza di Servizi del 19 Gennaio 2012 è stato ricostruito il procedimento istruttorio svolto. È stata data lettura della nota al prot. n. 11218 del 14/12/2011 del Servizio Ecologia "Preannuncio parere di compatibilità ambientale" da parte del rappresentante del Comitato Regionale VIA, il quale ha inoltre evidenziato la necessità di alcuni chiarimenti rispetto alla documentazione presentata dal Gestore. Nel merito il Gestore ha avanzato la richiesta di un'audizione presso il Comitato VIA regionale;

Visti i risultati dell'audizione del giorno 21/02/2012 presso la sala riunioni dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, alla presenza del Gestore e del Comitato VIA Regionale. In tale occasione è stato richiesto al Gestore un approfondimento sulle attività svolte nell'impianto;

Visto che con nota prot. n. 1816 del 29/05/2012 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, il Gestore ha presentato documentazione omnicomprensiva per procedimento coordinato VIA/AIA, in sostituzione di quanto trasmesso in precedenza. Con nota acquisita al prot. n. 2035 del 15/06/2012 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, il Servizio Ecologia con nota prot. n. 4502 del 08/06/2012, considerando che nella documentazione presentata dal Gestore con nota citata in precedenza, il SIA risultava rimodulato rispetto a quello presentato inizialmente, in quanto viene richiesta la sostituzione dell'attività R13, prevista con il progetto iniziale, con l'attività R12, chiedeva al Gestore di provvedere ad effettuare nuove pubblicazioni ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29- quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi. Venivano inoltre invitate le amministrazioni ad esprimere il proprio parere di competenza in merito ai nuovi elaborati progettuali;

Visto che il Ministero dell'Ambiente ha fissato il 21 Agosto 2012, come termine ultimo per le osservazioni sullo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzati, relativi ad impianti "esistenti", in riferimento alla lettera di costituzione della Commissione Europea con cui viene anticipata la possibilità di adire la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a norma dell'art. 260 paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Attesa la qualifica di impianto "esistente", l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti ha deciso di definire il procedimento amministrativo di autorizzazione integrata ambientale in riferimento all'istanza AIA acquisita con nota al prot. n. 3450 del 28/02/2007 e limitatamente alle attività di gestione di rifiuti già autorizzate (D13, D14, D15, R13) con provvedimenti settoriali della Provincia di Taranto. Pertanto veniva convocata la sesta Conferenza di servizi per il giorno 10 Luglio 2012;

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 10 Luglio 2012 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, di cui si riportano i seguenti punti salienti:

- si è stabilito di procedere, come da verbale, con il rilascio dell'AIA limitatamente alle attività di gestione di rifiuti attualmente autorizzate (D13, D14, D15, R13) con provvedimenti settoriali della Provincia di Taranto, rinviando ad aggiornamento/sostituzione a seguito della conclusione del procedimento unico VIA in corso presso il competente ufficio regionale VIA/VAS - Regione Puglia;
- la Asl ed Arpa Puglia hanno chiesto al Gestore di dotarsi di un sistema di pesatura;
- in merito all'attività D13 quale raggruppamento preliminare, si è precisato che non sarà consentita l'inclusione dell'attività di miscelazione.

Visto che in occasione del sopralluogo del giorno 16 Luglio 2012, è stato verificato che non sono presenti zone di accesso alle aree limitrofe con eccezione dell'ingresso che separa l'impianto dalla adiacente area attualmente adibita a parcheggio autoveicoli e revisione di altra società. Si è preso atto della presenza di impianto di essiccazione, posizionato in adiacenza ai serbatoi metallici, di cui il Gestore riferisce la qualifica di impianto mobile inattivo all'interno dello stesso stabilimento ma operante esclusivamente presso cantieri di terzi;

Visti gli esiti della conferenza di servizi conclusiva del 19 Luglio 2012, di cui si riportano i seguenti punti salienti:

- è stata data lettura del parere favorevole sotto il profilo ambientale del Comune di Taranto trasmesso con nota prot. n. 107002 del 19/07/2012 e dell'Ufficio Gestione Rifiuti - Regione Puglia con nota prot. n. 4859 del 19/07/2012, il quale, in merito alla richiesta della ASL avanzata durante la CdS del 10/07/2012, ha riferito che i criteri di localizzazione contenuti nel Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 28 dicembre 2009, non si ritengono applicabili all'impianto in questione, poiché lo stesso è un "impianto esistente", per ciò che concerne le attività già oggetto di autorizzazione provinciale;

si è stabilito:

- che nelle more dell'eventuale rilascio del CPI, non potranno essere conferiti all'impianto rifiuti di natura infiammabile (in linea con quanto peraltro già prescritto nella Determina Dirigenziale n. 102 della Provincia di Taranto);
- l'obbligo per il Gestore di avviare la procedura di frazionamento dell'intera particella n. 21 del Foglio 176 entro 30 giorni dal rilascio dell'AIA;
- che le prescrizioni di Arpa Puglia - DAP di Taranto sono quelle riportate interamente nel documento tecnico, allegato A alla presente autorizzazione;
- la tempistica per l'adeguamento alle BAT di settore secondo quanto meglio indicato al capitolo 16 del documento tecnico, allegato A alla presente autorizzazione.

Al termine dei lavori, gli Enti presenti hanno espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Visto il parere favorevole sotto il profilo ambientale del Comune di Taranto, per le sole attività D13, D14, D15, R13 autorizzate con provvedimenti settoriali della Provincia di Taranto, trasmesso con nota prot. n. 107002 del 19/07/2012 ed acquisito con nota al prot. n. 2464 del 19/07/2012 dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di ARPA Puglia- DAP di Taranto e ASL di Taranto, reso in occasione della CdS del 19 Luglio 2012;

Visto il parere favorevole della Provincia di Taranto con nota prot. n. 68059/P del 30/07/2012 acquisito con nota al prot. n. 2635 del 31/07/2012 dell'Ufficio;

Ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e 152/06 e smi l'Autorizzazione Integrata Ambientale con le condizioni meglio indicate negli allegati;

Dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico", parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

Precisato che, ai sensi del comma 11 e del comma 12 dell'art. 29-quater del D.lgs n. 152/06 e smi, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni come indicato al punto 5.0 dell'"Allegato A" secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali e include le modalità per la protezione dell'ambiente, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

Preso atto che lo stabilimento "HIDROCHEMICAL SERVICE Srl" di Taranto (TA) non risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001/04 e non dispone di registrazione EMAS, per cui ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs n. 152/06 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA ha validità di anni 5 (cinque);

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

precisato che per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "HIDROCHEMICAL SERVICE Srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

Sulla base dell'istruttoria svolta dal Funzionario Istruttore, si propone l'adozione del presente

provvedimento.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 e smi e D. Lgs. 152/06 e smi, il Gestore "HIDROCHEMICAL SERVICE Srl" per lo stabilimento sito in Taranto (TA) Via per Statte km. 2 con codice attività IPPC 5.1-All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art.1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno".

di stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 5.0 dell'"Allegato A" del documento tecnico;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è relativa alle sole attività di gestione di rifiuti già autorizzate (D13, D14, D15, R13 di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs. n. 152/06) con provvedimenti settoriali della Provincia di Taranto, rinviando l'aggiornamento/sostituzione a seguito della conclusione del procedimento coordinato AIA-VIA in corso presso il competente ufficio regionale VIA/VAS - Regione Puglia;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali"
- prima di dare attuazione a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alla comunicazione prevista nel rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui

all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;

- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "HIDROCHEMICAL SERVICE Srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

- qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente comunicare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia TA e al Comune di Taranto la data prevista di termine dell'attività.

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06 e smi, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni;

- il presente provvedimento è efficace a decorrere dall'accettazione da parte della Provincia di Taranto delle garanzie finanziarie che il Gestore è tenuto a presentare secondo quanto disposto dal R.R. n. 18/2007. Le stesse dovranno essere ricalcolate sulla base dei limiti massimi indicati nell'allegato A (punto 7.1) al presente provvedimento ed, in particolare, avendo a riferimento il potenziale stoccaggio esclusivo di rifiuti pericolosi;

- i limiti massimi sono indicati nell'allegato A (punto 7.1) al presente provvedimento ed, in particolare, avendo a riferimento il potenziale stoccaggio esclusivo dei rifiuti pericolosi;

- il Documento Tecnico (composto di Allegato A - Allegato B "Piano di Monitoraggio e Controllo" - ed Allegato C "Stato di adozione delle BAT"), è parte integrante del presente provvedimento;

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di TA e la Provincia TA, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici;

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore da calcolare con le modalità previste dalla DGRP n. 1113 del 19/05/2011;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia TA e presso il Comune di Taranto;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "HIDROCHEMICAL SERVICE Srl" con stabilimento in Via per Statte km 2, Comune di Taranto;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia TA, al Comune di Taranto, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di TA, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

di pubblicare il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

L'Alta Professionalità AIA
Ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale
Ing. Giuseppe Tedeschi